



## TRIBUNALE DI PALERMO

### Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.7.2020, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

visto il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto ai sensi dell'art. 615, comma 2 cpc da [REDACTED], con richiesta di sospensione dell'esecuzione forzata;

letta la memoria difensiva depositata dalla parte opposta [REDACTED] SPV S.r.l., rappresentata dalla [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] a seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018), che ha chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione;

considerato che [REDACTED] spa, e per essa la sua procuratrice [REDACTED] spa, non si è costituita sebbene ritualmente citata;

viste le note di trattazione scritta e di replica depositate dalle parti costituite;

#### OSSERVA

La [REDACTED] affida l'opposizione a quattro motivi:

1. Difetto di capacità processuale di [REDACTED] SPV, nonché incertezza e indeterminatezza del titolare della presunta pretesa creditoria contestata.

In particolare, premesso che con ricorso per intervento *ex art.* 111 c.p.c. del 5.5.2018, [REDACTED] SPV srl, rappresentata da [REDACTED] spa, aveva dedotto di avere acquistato *pro-soluto*, in forza di un contratto di cessione di crediti *ex artt.* 4 e 7.1 L. n°130/1999 concluso il 20.4.2018, (tra gli altri) da [REDACTED] SpA, originaria creditrice procedente, un non ben precisato portafoglio di crediti, come da Avviso di Cessione di Crediti, pubblicato sulla G.U. Parte II° n. 52 del 5.5.2018 - tra i quali vi sarebbe rientrato anche quello originariamente vantato nei confronti di essa eseguita - ha eccepito che non può considerarsi sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alla (presunta) cessionaria l'esibizione della sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione intercorsa tra [REDACTED] SpA e [REDACTED] SPV srl, poiché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco tra banche costituisce il primo dei due adempimenti pubblicitari, che sostituiscono



la notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 comma 3° c.c., previsti dall'art. 58, comma 4 TUB, essendo essenziale anche l'iscrizione della cessione medesima nel registro delle imprese e, comunque, l'esibizione del contratto di cessione.

2. Nullità per indeterminazione sia della procura rilasciata dall'originario creditore [REDACTED] SpA a [REDACTED] SpA, sia di quella rilasciata da [REDACTED] SPV srl a [REDACTED] SpA;

3. Mancata allegazione e indeterminazione del piano di ammortamento all'atto di erogazione e quietanza di mutuo del 16.4.2008, oggetto di accollo, da parte dell'esecutata, con atto del 22.5.2008, con conseguente indeterminazione ed erroneità della somma precettata;

4. Nullità del contratto di mutuo fondiario del 19.10.2005 e dell'atto di erogazione e quietanza di mutuo del 16.4.2008, limitatamente all'accollo di mutuo del 22.5.2008 effettuato da essa opponente, per violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR del 22.4.1995 e con riguardo agli interessi eccedenti quelli legali.

**Ciò premesso, sulla base del sommario vaglio degli atti consentito in questa sede, non sussistono i presupposti per disporre la richiesta sospensione della procedura esecutiva.**

Primo motivo.

La società [REDACTED], cessionaria del credito già di [REDACTED] spa, ritiene che, per dimostrare la titolarità del credito azionato con l'odierna procedura esecutiva, sia sufficiente l'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché l'indicazione di un sito internet dal quale sarebbe possibile ricavare i dati dei singoli crediti oggetto di cessione.

Orbene, anche a ritenere per semplicità fondato il motivo di opposizione – tenuto conto che [REDACTED] ha ommesso di depositare il contratto di cessione di crediti in blocco concluso con [REDACTED] Spa in data 20.4.2018, che in tesi comprende anche il credito azionato contro la [REDACTED]; adempimento, questo, rilevante in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cass. 2 marzo 2016, n. 4116). E ciò avuto riguardo alla circostanza che, come è stato precisato, la norma dell'art. 58, comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista. (Cass.



n. 22548/2018 cit. e n. 5617/2020) - ciò, tuttavia, non giustificerebbe la sospensione della procedura esecutiva, in quanto non sarebbe esclusa l'esistenza del credito azionato contro l'opponente, ma muterebbe soltanto l'individuazione del creditore legittimato a sollecitare l'esecuzione: la cedente [REDACTED], originario creditore procedente, anziché la cessionaria [REDACTED].

#### Secondo motivo.

Per quanto riguarda la procura rilasciata dall'originario creditore [REDACTED] SpA a [REDACTED] SpA, occorre osservare come la [REDACTED] non abbia sin qui dubitato della sua validità e quindi della precisa individuazione del potere rappresentativo in capo alla procuratrice [REDACTED], nonché del rapporto giuridico oggetto del conferimento del potere medesimo, avendo sottoscritto con detta società apposito atto di transazione in data 24.8.2016 riguardante il credito azionato, con conseguente sospensione della procedura.

In ogni caso, l'indicazione dei crediti oggetto del conferimento del potere rappresentativo a [REDACTED] appare sufficientemente specifica.

Con riguardo al presunto vizio della procura rilasciata da [REDACTED] SPV srl a [REDACTED] SpA (per indeterminatezza del credito oggetto di cessione e, quindi, dell'oggetto del potere di rappresentanza), poi, va ribadito quanto detto al punto precedente, e cioè che, anche ad ammettere la fondatezza dell'eccezione, ciò non rilevarebbe ai fini dell'esistenza del credito azionato (bensì dell'individuazione del creditore legittimato tra i due presenti nella procedura), e, conseguentemente, della prosecuzione dell'esecuzione.

#### Terzo motivo.

Le censure, riguardanti la nullità delle clausole del contratto di mutuo e oggetto di successivo accollo (parziale) da parte dell'opponente, relative alla determinazione del tasso di interesse con sostituzione di tassi di entità inferiore (quello previsto per i BOT ovvero il tasso legale), non appaiono fondate, tenuto conto del tenore dell'atto di erogazione del mutuo del 16.4.2008, il cui art. 3 stabilisce espressamente e chiaramente l'entità dei tassi di interesse pattuiti (cfr. l'atto depositato da [REDACTED]).

In ogni caso, anche tale rilievo non riguarderebbe l'*an* del credito ma solo il *quantum* e non giustificerebbe la chiesta sospensione, considerato, per di più, che la [REDACTED] ha riconosciuto comunque un residuo debito di almeno € 12,500,00 e non ha fatto pronteza di pagamento.

#### Quarto motivo.

Il rispetto del limite massimo della somma finanziabile in materia di mutui fondiari, pari all'80% del valore del bene ipotecato, deve essere valutato con riguardo all'atto di concessione del complessivo finanziamento all'impresa costruttrice, la società cooperativa edilizia a r.l. [REDACTED].” (19.10.2005),



e non, come ritiene l'opponente, all'atto di accollo della quota parte di mutuo ad opera dell'odierna opponente (22.5.2008).

In conclusione, quindi, allo stato dell'odierno giudizio sommario l'istanza di sospensione va respinta.

Le spese di questa fase tra opponente e parte opposta costituita seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nessuna statuizione va adottata, invece, in ordine alle spese tra opponente e [REDACTED], la quale non si è costituita.

**P.Q.M.**

**rigetta** l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

**condanna** l'opponente al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione in favore della parte opposta [REDACTED] SPV S.r.l., rappresentata dalla [REDACTED] S.p.A., che liquida in complessivi € 1.788,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

nulla in ordine alle spese processuali tra l'opponente e [REDACTED] spa, e per essa la sua procuratrice [REDACTED] spa;

**fissa** il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale introduzione della fase di merito dell'opposizione a cura della parte interessata, che provvederà altresì alla iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 1/9/2020.

Il Giudice dell'esecuzione  
*Gianfranco Pignataro*

